REGOLAMENTO (CE) N. 2215/2002 DELLA COMMISSIONE

del 12 dicembre 2002

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 [2], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Spagna proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2096/2002 della Commissione [3].

(2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 [5], la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

(3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 6 al 12 dicembre 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2096/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 28,91 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 14 500 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 dicembre 2002.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2002.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

---

[1] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
[2] GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
[3] GU L 323 del 28.11.2002, pag. 40.
[4] GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.
[5] GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.